

Sentenza n. 793/2017 pubbl. il 10/07/2017

RG n. 439/2014

Repert. n. 1097/2017 del 10/07/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Eleonora Bruno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 439/14 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

San Marco snc di Fazio Salvatore & C., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Palmeri per procura a margine dell'atto di citazione per accertamento negativo del credito, ripetizione indebito

ATTRICE

E

Credito Emiliano s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, via Belvedere P.pe di Piemonte n. 50, presso lo studio dell'avv. Giacomo Raneri, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Prof. Sido Bonfanti del foro di Modena, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: accertamento negativo del credito, risarcimento danni

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



Firmato Da: CARO GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12d348 - Firmato Da: BRUNO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63e4e8a2764525f5c0271f19e6ddacc1

Sentenza n. 793/2017 pubbl. il 10/07/2017

RG n. 439/2014

Repert. n. 1097/2017 del 10/07/2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21 dicembre 2016 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2014 – la San Marco snc di Fazio Salvatore & C., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ha sollecitato la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente con facoltà di scoperto n. 010/0000598.1, sul quale venivano domiciliate le rate di un mutuo portante il n. 06389567 del 4 dicembre 2007 ancora in corso, nonché di un leasing (identificativo n. 91085), dalla stessa intrattenuto con il Credito Emiliano s.p.a., attraverso lo scorporo delle somme (asseritamente) addebitate per interessi usurari e, comunque, superiori al tasso legale in assenza di convenzione scritta, nonché di commissioni, spese e competenze non espressamente pattuite, oltre che la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti.

In particolare, a sostegno delle domande proposte, parte attrice ha rilevato:

di aver intrattenuto con l'istituto di credito convenuto il conto corrente n. 010/0000598.1, nonché il conto anticipi su fatture n. 009/009006;

di non ricordarsi di aver mai sottoscritto alcun contratto di apertura del conto affidato e di quello anticipi, o modifica degli stessi, e che, pertanto, sia la misura degli interessi applicati che le

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



Firmato Da: CARO' GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d348 - Firmato Da: BRUNO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63feda8a2764526560227ff19edd acc1

Sentenza n. 793/2017 pubbl. il 10/07/2017

RG n. 439/2014

Repert. n. 1097/2017 del 10/07/2017

ulteriori voci di spesa addebitate erano prive di adeguata pattuizione;

— che nell'attuazione dei predetti rapporti bancari erano state illegittimamente addebitate somme eccedenti quelle dovute, ed in particolare:

- erano stati applicati interessi anatocistici in applicazione di clausole contrattuali affette da nullità;
- erano stati effettuati addebiti per commissioni di massimo scoperto e spese che, computate unitamente agli interessi, avevano comportato il superamento del tasso soglia previsto dalla L. n. 108 del 1996 in alcuni specifici periodi del rapporto;
- che erano state addebitate spese di gestione, costi di singole operazioni e commissioni non pattuite in via preventiva e specifica;
- che le somme versate erano state accreditate secondo valute fittizie, prive di causale.

Ha chiesto, pertanto, la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indebitamente trattenute, danno da liquidarsi secondo equità.

Nel costituirsi, il Credito Emiliano s.p.a., ha invocato il rigetto delle domande di controparte in quanto infondate.

◆◆◆

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*



Firmato Da: CARO' GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d348 - Firmato Da: BRUNO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63reda8a2764526560227ff19edd acc1

Sentenza n. 793/2017 pubbl. il 10/07/2017

RG n. 439/2014

Repert. n. 1097/2017 del 10/07/2017

Tanto premesso, deve rilevarsi l'inconsistenza delle censure mosse dall'attrice.

Invero, nel caso di domanda di accertamento negativo, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava a carico del correntista attore l'onere di produrre il contratto di conto corrente, nonché gli estratti conto al fine di dimostrare l'illegittimità dei tassi applicati e delle condizioni economiche contestate.

In particolare, secondo la Suprema Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista [ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto], la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data) (Cass. n. 20693/2016).

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*



Firmato Da: CARO' GIULIANO E messo Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12d348 - Firmato Da: BRUNO ELEONORA E messo Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63feda8a2764526560227ff19e8d acc1

Sentenza n. 793/2017 pubbl. il 10/07/2017

RG n. 439/2014

Repert. n. 1097/2017 del 10/07/2017

In generale, poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5896 /2006).

Ed ancora, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. n. 17146 del 13/11/2003).

Ora, nel caso in esame, come rilevato dal ctu nominato, la mancanza della documentazione non consente di rispondere in maniera esauriente e tecnicamente corretta al quesito posto cioè sia con riferimento ai quesiti posti per i rapporti di estratto conto per i quali mancano tutti i movimenti e non è possibile procedere ad alcuna ricostruzione sia per il contratto di mutuo per il quale, in assenza della documentazione che comprova l'effettivo andamento del rapporto ed eventuali addebiti di interessi di mora ed oneri accessori, qualunque calcolo del tasso effettivo finirebbe con il restituire i tassi già indicati contrattualmente in occasione dell'elaborazione del piano di ammortamento [cfr. relazione del C.T.U. dott. Carlo Amenta depositata il 25 novembre 2015, pag. 7].

Secondo il ctu, in definitiva, "le richieste attività di accertamento sull'introduzione della clausola di reciprocità non potrebbero essere

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



Firmato Da: CARO' GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d348 - Firmato Da: BRUNO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63feda8a2764526560227ff19eadd acc1

Sentenza n. 793/2017 pubbl. il 10/07/2017

RG n. 439/2014

Repert. n. 1097/2017 del 10/07/2017

completate in quanto la comunicazione potrebbe essere stata riportata sugli estratti conto non prodotti. In ogni caso tale accertamento dovrebbe essere propedeutico ad una rielaborazione di natura tecnica come indicato nel quesito del G.U. Tale elaborazione non è possibile a causa della mancanza della documentazione. Lo stesso devo dire per l'eventuale richiesta eliminazione degli addebiti relativi ad interessi sul conto anticipo a seguito della asserita mancanza del contratto. In assenza della documentazione sul conto anticipi non è possibile effettuare alcuna verifica degli addebiti effettivi né il funzionamento del conto che solitamente prevede lo storno delle competenze addebitate sul conto corrente ordinario" [cfr. relazione del C.T.U. cit].

Ne consegue l'infondatezza delle domande di parte attrice, ivi compresa quella di natura risarcitoria, che vanno pertanto rigettate.



In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal Credito Emiliano s.p.a..

Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande avanzate, nell'ambito del presente giudizio, dalla San Marco snc di Fazio Salvatore & C., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nei

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



Firmato Da: CARO GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12d348 - Firmato Da: BRUNO ELEONORA Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63feda8a27645265602270ff9e8dd acc1

Sentenza n. 793/2017 pubbl. il 10/07/2017

RG n. 439/2014

Repert. n. 1097/2017 del 10/07/2017

confronti del Credito Emiliano s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

- 2) condanna la San Marco snc di Fazio Salvatore & C., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

- 3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice

Termini Imerese, 8 luglio 2017

IL GIUDICE

Eleonora Bruno

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile



Firmato Da: CARO GIULIANO E messo Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12d348 - Firmato Da: BRUNO ELEONORA E messo Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63feda8a2764525d5c02270f19e8dd acc1